



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2019-2020

Comunicato Ufficiale N°343 del 19/06/2020

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

DELIBERE TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si da atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 18 giugno 2020 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: CESARE COLETTA, FELICE SIBILLA, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

24) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL PRESIDENTE MASSIMO COLLALTI, DELLA SOCIETÀ A.S.D. POLISPORTIVA TECCHIENA, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1, IN RELAZIONE ALL'ART. 23 DELLE N.O.I.F. ED ALL'ART. 44 DEL REGOLAMENTO DELLA LND, CON RIFERIMENTO ALL'ART. 39, COMMA 1, LETTERA FC DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E A CARICO DEL DIRIGENTE DELLA STESSA SOCIETÀ, SIG. EMANUELE SERAFIN, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL PREVIGENTE C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 23 DELLE N.O.I.F., NONCHÉ A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. POLISPORTIVA TECCHIENA, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DEL PREVIGENTE ART. 4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..

Il Tribunale Federale Territoriale, vista la propria ordinanza pubblicata sul Comunicato Ufficiale n°150 del 15/11/2019, con la quale era stato sospeso il giudizio, onerando la Procura Federale di riassumerlo entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della Corte Federale d'Appello, a seguito dell'appello della stessa Procura Federale avverso la decisione del Settore Tecnico della F.I.G.C. che aveva proscioltto il sig. Cataldi Emanuele, tecnico tesserato per la società A.S.D. Polisportiva Tecchiena. Vista la decisione n°25/19 della Corte Federale d'Appello, IV Sezione, con la quale è stato respinto il reclamo della Procura Federale, depositato il 5/12/2019 e, rilevato che ad oggi non risulta alcun atto di riassunzione nel termine perentorio indicato nell'ordinanza del 15/11/2019 dello scrivente Tribunale Federale Territoriale, il che comporta l'estinzione del procedimento

DELIBERA

Di dichiarare estinto il procedimento.
Si trasmette agli interessati.

70) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIGNOR MAURIZIO FIORINI, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ SSDARL CASTELVERDE CALCIO ARL, PER VIOLAZIONE DELL'ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RIFERIMENTO AL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART.23, COMMA 1 DELLE N.O.I.F., CON IL C.U. N.1 SEZIONI 2.1 PUNTO F E 2.2 PUNTO E DEL S.G.S., ED A CARICO DELLA SOCIETÀ SSDARL CASTELVERDE CALCIO ARL, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART.6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..

Il Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

In applicazione dell'art.127 del C.G.S., di comminare al sig. Fiorini Maurizio l'inibizione di giorni 100 ed alla società SSDARL Castelperde Calcio ARL l'ammenda di Euro 333,00.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE

F.to Giselda Torella

71) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIGNOR ALESSIO DELL'OSTE, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ ASD VIRTUS OSTIA C5, OGGI ASD TORRINO C5 VILLAGE, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE A QUANTO STABILITO NELLA SEZIONE 10 DEL C.U. N.1 S.G.S. – F.I.G.C. ED A CARICO DEL SIGNOR GIOVANNI CUCUNATO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOCIETÀ ASD EUR TORRINOMEZZOCAMMINO 99, PER LE STESSA VIOLAZIONI DI CUI SOPRA OLTRE CHE A CARICO DELLE SOCIETÀ ASD TORRINO C5 VILLAGE ED ASD EUR TORRINOMEZZOCAMMINO 99, PER RISPONDERE ENTRAMBE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL'ART.6, COMMA 1 DEL C.G.S..

Il Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di prosciogliere tutti i deferiti dagli addebiti rispettivamente ascritti.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE

F.to Livio Zaccagnini

72) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIGNOR ANTHONY MAYCHOL CALIXTO REYES, PER VIOLAZIONE DELL'ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART.42 LETTERA A DELLE N.O.I.F..

Il Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di riconoscere la responsabilità del calciatore deferito per le violazioni a lui ascritte e, per l'effetto, di applicare allo stesso la sanzione di 6 mesi di squalifica.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE

F.to Livio Zaccagnini

73) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIGNOR ALESSIO DI CURZIO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD ATLETICO 2000, PER VIOLAZIONE DELL'ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RIFERIMENTO AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTICOLI 23, COMMA 1 DELLE N.O.I.F., CON IL COMUNICATO UFFICIALE N.1, SEZIONE 2.1 - LETTERA F DEL S.G.S., PUBBLICATO IL 2 LUGLIO 2018 ED A CARICO DELLA SOCIETÀ ASD ATLETICO 2000, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART.6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..

Il Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni regolarmente loro ascritte e, per l'effetto, di irrogare agli stessi le seguenti sanzioni:

- Di Curzio Alessio, inibizione per 3 mesi;
- ASD Atletico 2000, ammenda di Euro 500,00.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE

F.to Giselda Torella

77) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ALDO MALTESE, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA A.S.D. SVS ROMA E DELLA SIG.RA RITA BERNARDINI, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA A.S.D. ACADEMY SVS ROMA, PER VIOLAZIONE DA PARTE DI ENTRAMBI DELL'ART.5, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RIFERIMENTO ALL'ULTIMO COMMA DELL'ART.21, DELLE N.O.I.F. E DELLE SOCIETÀ A.S.D. SVS ROMA E A.S.D. ACADEMY SVS ROMA PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART.6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..

Il Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di prosciogliere integralmente tutti i soggetti deferiti.
In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.
Si trasmette agli interessati.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

78) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SIG.RA GIOVANNA MASI, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD CALCIO GIOVANI LATINA, DEL SIG. PIERPAOLO MARCUZZI, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ SSD HERMADA, DEL SIG. PAOLO DI MAURO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD ANXUR TERRACINA, DEL SIG. GABRIELE GALLUCCI, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ POLASD AGORA FC E DEL SIG. SALVATORE PIROZZI, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASC.D. MATERDEI PER AVER, TUTTI I PREDETTI, VIOLATO L'ART.1 BIS DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ARTICOLO 25, COMMA 3 DEL REGOLAMENTO DEL S.G.S., NONCHÉ DEL C.U. N.1 DEL S.G.S. DEL 2 LUGLIO 2018 STAGIONE SPORTIVA 2018/2019, ED A CARICO DI TUTTE LE PREDETTE SOCIETÀ, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DEL PREVIGENTE ART.4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..

Il Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

In applicazione dell'art.127 del C.G.S. di comminare alla sig.ra Masi Giovanna l'inibizione per 2 mesi, al sig. Gallucci Gabriele l'inibizione per 80 giorni, alla società ASD Calcio Giovani Latina l'ammenda di Euro 133,00 ed alla società POLASD Agora Fc l'ammenda di Euro 267,00.

Di ritenere altresì tutti gli altri deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente loro ascritte e, pertanto, di sanzionarli nei modi che seguono:

- i sigg. Marcuzzi Pierpaolo, Di Mauro Paolo e Pirozzi Salvatore, per 3 mesi di inibizione ciascuno;
- le società SSD Hermada, ASD Anxur Terracina, ASC.D. Materdei e ASD Atletico Latina, con Euro 200,00 di ammenda ciascuna.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE
F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Publicato in Roma il 19 giugno 2020

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli